

All. 1 Indicazioni legislative per prove d'esame

Nella progettazione, redazione, svolgimento e valutazione delle prove d'esame (scritte ed orali) degli alunni non italofofoni, le singole sottocommissioni terranno presente i seguenti riferimenti normativi:

- la circolare ministeriale n. 48 del 31/5/2012
- la circolare ministeriale n. 8 del 6/03/2013
- le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del 19/02/2014

Si ricorda in modo particolare che:

dalla CM 48/2012

L'insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l'effettuazione di prova scritta.

Le commissioni d'esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l'opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.

dalla CM 8/2013

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le Linee guida del 2014 affermano:

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti i un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato [...] vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.[...]

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.[...]

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.